



TRIBUNALE DI PERUGIA

Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri

Il Tribunale di Perugia, composto dai sottoscritti magistrati:

Dott. Giuseppe Narducci	Presidente
Dott. Luca Semeraro	Giudice estensore
Dott. Annarita Cataldo	Giudice

riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sull'appello proposto in data 26.6.2015 nell'interesse di XXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza emessa in data 24.6.2015 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia, con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare in carcere;

OSSERVA

Il difensore ha proposto appello avverso l'ordinanza emessa in data 24.6.2015 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Perugia, con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare in carcere.

Gli argomenti proposti a sostegno dell'appello sono la mera riproposizione degli argomenti riportati nella istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare. L'appello è in sostanza *il copia ed incolla* della istanza di revoca della misura cautelare.

Alla parola *premesse*, posta nell'istanza, sono sostituite quelle "*propone appello ex art. 310 c.p.p...*". I *Motivi* riportati nell'atto di appello riproducono pedissequamente le argomentazioni poste a sostegno dell'istanza di libertà, con la tecnica del copia ed incolla. Anche il *petitum* è identico; è stato modificato solo il destinatario della domanda (il Tribunale anziché *l'ill.mo giudice*).

Per come è formulato, l'atto di appello è inammissibile.

Per costante giurisprudenza, (cfr. Cass. Sez. 5^a, sentenza n. 3277 del 27/6/1997; Cass. Sez. 6^a, sentenza n. 47546 del 1/10/2013), l'appello "cautelare" ha le medesime caratteristiche generali dell'appello quale mezzo di impugnazione delle sentenze.

La giurisprudenza ha ritenuto applicabili, anche nei procedimenti incidentali relativi ad ordinanze aventi ad oggetto misure cautelari personali, gli artt. 581 e 591 c.p.p.

L'atto di appello "cautelare" pertanto, a pena di inammissibilità, deve indicare i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, le richieste ed i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi che sorreggono ogni richiesta.

L'appello non può limitarsi al semplice richiamo "per relationem" degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta (di revoca, se l'atto è della difesa, di applicazione se la richiesta è del p.m.).

I motivi di appello "*... devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto da*

sottoporre al giudice del gravame ..."; cfr. Cass. Sez. 6^a, sentenza n. 47546 del 1/10/2013 estensore Di Stefano P., così in motivazione:

Anche in materia di misure cautelari l'appello ha le medesime caratteristiche generali di tale tipo di gravame. Quindi è necessario:

10.1. che siano rispettate le caratteristiche di specificità dell'atto di impugnazione nell'individuare i punti del provvedimento impugnato rispetto ai quali si formulano doglianze;

10.2. che in riferimento a tali punti siano svolti argomenti in fatto ed in diritto specifici non potendosi l'appello limitare ad un generico invito alla revisione della originaria decisione mediante una autonoma valutazione della richiesta di misura cautelare.

Nel caso in esame, il contenuto della decisione del Giudice per le indagini preliminari non è stato neanche riportato; non sono stati neanche indicati i capi o i punti della decisione impugnata ma ci si è limitati a replicare le argomentazioni della istanza di revoca, operandosi il mero taglia ed incolla della istanza de libertate.

Di conseguenza, manca proprio l'indicazione dell'oggetto della impugnazione e mancano in concreto anche i motivi dell'impugnazione, con la specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che dovrebbero indurre il giudice del gravame a ribaltare la decisione impugnata. Ne consegue che l'appello è inammissibile.

Con riferimento all'appello del p.m., cfr. Cass. Sez. 6^a, Sentenza n. 39926 del 16/10/2008:

L'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di misura cautelare è inammissibile per genericità dei motivi se, per l'illustrazione delle censure, si limita a richiamare la richiesta rigettata e non indica i punti di fatto e le questioni di diritto rimesse alla cognizione del giudice dell'impugnazione.

Cfr. anche Cass. Sez. 1^a, Sentenza n. 32993 del 22/3/2013, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero in quanto privo di riferimenti alla decisione di inammissibilità del giudice di appello, pronunciata perché i motivi di impugnazione ivi dedotti erano solo riproductivi della richiesta di applicazione di misure cautelari:

I motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione, ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto da sottoporre al giudice del gravame.

In tal senso cfr. Cass. Sez. 6^a, sentenza n. 46025 del 24/09/2013 Estensore Di Stefano P., che ha ritenuto inammissibile l'appello del P.M. costituito da una riproduzione di gran parte della originaria richiesta di misura accompagnata da generiche critiche alla metodologia valutativa seguita dal G.i.p. (critiche generiche che nel caso in esame sono totalmente assenti):

In tema misure cautelari, i motivi di appello predisposti dal pubblico ministero avverso le decisioni di rigetto non possono limitarsi al semplice richiamo del contenuto della richiesta cautelare ma, per soddisfare i requisiti di specificità previsti a pena di inammissibilità, devono indicare i punti del

provvedimento impugnato oggetto di doglianza e gli argomenti di fatto e di diritto addotti a fondamento delle censure.

Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello, segue la condanna al pagamento delle spese della presente procedura.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello.

Pone le spese del procedimento a carico dell'appellante XXXXXXXXXXXX.

Dispone trasmettersi copia della presente ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario, ove detenuto in carcere, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Perugia, all'esito della camera di consiglio del 8 settembre 2015.

Il Giudice est.

Dott. Luca Semeraro

Il Presidente

Dott. Giuseppe Narducci